

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2007, N. 30)

Art. 1 – Obiettivi.....
Art. 2 – Scopo e campo di applicazione del regolamento.....
Art. 3 - Funzioni.....
Art. 4 - Competenze specifiche.....
Art. 5 - Composizione.....
Art. 6 - Organi.....
Art. 7 - Funzionamento.....

Art. 1 – Obiettivi

1. La Consulta regionale per il Servizio civile, di seguito denominato Consulta, si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) sostenere e diffondere la cultura del Servizio civile presso l'opinione pubblica regionale, la scuola, l'università, gli enti pubblici e privati del territorio, il mondo dell'associazionismo e della cooperazione sociale in virtù delle opportunità di crescita sociale e morale che esso offre;
- b) promuovere e sostenere il Servizio civile favorendo lo sviluppo di relazioni continuative, in rete, tra le istituzioni pubbliche e i gli Enti che operano, in particolare, nel settore delle politiche sociali, della cultura e del lavoro;
- c) intercettare i bisogni attraverso le proprie reti di relazioni e le proprie attività, mediante una lettura periodica dello stato del territorio e della comunità in tutte le sue declinazioni: ambientale, sociale, culturale, sportiva, dei diritti civili e così individuare quali possano trovare risposta in progetti di servizio civile;
- d) favorire, anche a titolo sperimentale, l'ideazione e il lancio di nuove proposte di interesse trasversale tra enti, associazioni e Amministrazione, per immaginare formule di servizio civile innovative, flessibili e moderne, anche con forme di autofinanziamento, rispondenti ai bisogni dei giovani e della società contemporanea.
- e) proporre alla Giunta regionale piani pluriennali di programmazione delle politiche di promozione del Servizio civile;
- f) stimolare la partecipazione dei giovani ai progetti, alle attività e alle esperienze di Servizio civile;

- g) integrare, secondo il principio di sussidiarietà, con iniziative complementari, propedeutiche o accessorie i servizi offerti dagli Enti accoglienti ai volontari del Servizio civile durante il periodo di attività.

Art. 2 - Scopo e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività e il funzionamento della Consulta nel rispetto della legge, in coerenza con le finalità da questa indicate, con criteri di trasparenza e imparzialità.
2. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle attività della Consulta e riguarda i criteri e le modalità per il funzionamento della Consulta nell'affrontare i compiti a essa spettanti, meglio specificati nel successivo articolo 3.
3. Eventuali richieste di modifica al presente Regolamento devono essere inoltrate al Presidente in forma scritta da almeno sette firmatari (2/3), componenti la Consulta.

Art. 3 - Funzioni

1. La Consulta ha il compito di formulare proposte e pareri in ordine al Servizio civile regionale; esercita pertanto funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale per gli ambiti e le materie attinenti al Servizio civile.
2. Può svolgere altresì – su iniziativa propria o su mandato dell'Amministrazione regionale – attività di analisi, studio, di monitoraggio e di ricerca attinente la materia del Servizio civile.
3. La Consulta, a tale scopo, può essere consultata dall'Amministrazione regionale e può avanzare autonomamente proposte per l'assunzione di iniziative specifiche o su provvedimenti di carattere generale.

Art. 4 - Competenze specifiche

1. La Consulta ha specifiche competenze in merito al coordinamento e allo sviluppo delle attività proposte dagli Enti di Servizio civile accreditati presenti sul territorio regionale.

A tale scopo la Consulta:

- a) propone e sostiene progetti legati al Servizio civile che possono scaturire da iniziative dell'Ente o degli Enti accreditati;

Art. 5 - Composizione

1. La Consulta, costituita con deliberazione della Giunta regionale è composta da:
 - a) il Presidente della Regione, che la presiede, o suo delegato;
 - b) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
 - c) il dirigente della struttura regionale competente;
 - d) un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
 - e) un rappresentante della Sovrintendenza regionale agli Studi;
 - f) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali;
 - g) due rappresentanti degli enti di servizio civile, diversi dagli enti pubblici, iscritti all'Albo regionale;
 - h) tre rappresentanti delle organizzazioni del Forum del Terzo Settore, ovvero di promozione sociale, volontariato e imprese sociali, operanti nel territorio regionale;

- i) un rappresentante del Comitato regionale del CONI;
2. Ogni rappresentante effettivo deve nominare un rappresentante supplente che partecipa alle riunioni della Consulta in caso d'impedimento del primo.

Art. 6 - Organi

1. Il Presidente della Consulta ha il compito di:
- rappresentare la Consulta nei rapporti interni ed esterni;
 - organizzare e dirigere i lavori della Consulta assicurando la massima partecipazione e l'espressione di tutti i suoi orientamenti;
 - provvedere agli adempimenti conseguenti alle determinazioni assunte;
 - raccogliere, elaborare e rappresentare le istanze e le esigenze sottoposte alla sua attenzione.
2. La Consulta, nello svolgimento dei propri compiti, può essere suddivisa in Gruppi di lavoro per tematiche specifiche, composti da un massimo di cinque componenti eletti dalla Consulta al suo interno. I Gruppi di lavoro si riuniscono senza formalità operative ogni volta che lo ritengono opportuno. Ciascun responsabile dei Gruppi di lavoro, a conclusione delle attività, è tenuto a relazionare la Consulta in seduta plenaria.
3. La Consulta resta in carica cinque anni e i suoi rappresentanti possono essere rieletti.
4. Tutti gli incarichi assunti nell'ambito della Consulta così come la partecipazione alla stessa, sono gratuiti.

Art. 7 - Funzionamento

1. La Consulta si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
2. La lettera di convocazione deve indicare il luogo e l'ora della convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno e deve pervenire ai membri della Consulta almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione.
3. La seduta è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
4. I membri della Consulta sono tenuti a garantire la loro presenza alle riunioni e il loro impegno personale per il funzionamento della Consulta stessa. Le assenze o gli impedimenti allo svolgimento dei compiti assegnati e alla partecipazione alle sedute della Consulta devono essere comunicati tempestivamente al Presidente.
5. Dopo tre assenze ingiustificate consecutive, il Presidente invia richiamo formale al rappresentante. In caso di mancata risposta o di reiterazione delle assenze, il Presidente può provvedere a dichiarare la decadenza del rappresentante da membro della Consulta.
6. I compiti di segreteria sono svolti dal funzionario preposto della struttura competente, o in sua assenza da un sostituto.
7. Di ogni riunione è redatto sintetico verbale di quanto discusso, mentre per ogni eventuale determinazione assunta dalla Consulta viene predisposta apposita deliberazione.